



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,  
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORODipartimento Regionale del Lavoro,  
dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi  
e delle attività formative

Dirigente Generale

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO

SICILIA 2020

PROGRAMMA OPERATIVO



Unione europea

fse  
Fondo Sociale EuropeoProt.n 27806Palermo , li 19/09/2022

Agli Enti attuatori Attività Socialmente Utili

E, p.c. Ai Servizi C.p.I.

Ai C.p.I.

Oggetto: Art.6 comma 2 della Legge 10 agosto 2022, n.16 (G.U.R.S. n.38 del 13/08/2022) **Ulteriori Precisazioni**

Con riferimento alla nota prot.n.25454 del 25/08/2022 e, successive precisazioni 26963 del 09/09/2022 continuano a pervenire richieste di chiarimenti poste da diversi Enti attuatori le A.S.U., si ribadisce e puntualizza quanto di seguito:

- i soggetti destinatari della misura sono i **Lavoratori Socialmente Utili** di cui all'art.4 della L.R. 29 dicembre 2016 n.27 e successive modificazioni, **inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e smi, impegnati nelle A.S.U. in prosecuzione per l'anno 2022;**
  - l'integrazione oraria per singolo Lavoratore Socialmente utile, concorre al completamento delle ore massime settimanali previste dal CCNL-EE.LL., pertanto
  - l'integrazione oraria **non potrà essere superiore a 16 ore/settimanali**
  - l'impegno orario **non può essere imputato per le finalità specificate dagli artt.22, 23 e 24 CCNL EELL** in quanto le Attività Socialmente Utili (ASU) si intendono le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi svolte mediante l'utilizzo dei soggetti percettori di sostegni al reddito, quindi in stato di svantaggio nel mercato del lavoro che, in questo modo, sono impiegati a beneficio di tutta la collettività.
  - il **periodo di utilizzazione** dei destinatari **decorre dalla data indicata nella scheda "progetto obiettivo"** predisposta dall'Ente attuatore e **scade improrogabilmente il 31/12/2022, NON E' PREVISTA alcuna approvazione e/o autorizzazione da parte di questo Dipartimento.**
  - **non è consentito il recupero delle ore di integrazione non prestate.**
  - I **pagamenti** dell'integrazione oraria verranno erogati direttamente dal Dipartimento Lavoro ai singoli LSU, sulla scorta degli elenchi riepilogativi redatti dagli Enti utilizzatori su apposita modulistica che verrà messa a disposizione a breve
  - Restano a carico dell'Ente attuatore le ASU gli oneri inerenti la regolarizzazione dell'INAIL e della RCT verso terzi, nonché la responsabilità dei medesimi, la gestione e controllo delle presenze dei lavoratori,
  - i **periodi di ferie/congedo ordinario, devono essere fruiti entro e non oltre il 31/12/2022.**
- Ribadendo che è responsabilità diretta dell'Ente utilizzatore la gestione e controllo delle presenze dei lavoratori socialmente utili, si rammenta che le A.S.U. vengono autorizzate di anno in anno per cui la scadenza di qualsiasi istituto (congedo ordinario e/o altre forme previste dalla normativa), come più volte precisato con note precedenti scade il 31 dicembre, pertanto quelle in atto autorizzate è fissata nel giorno 31/12/2022. (non sono previste deroghe)

Il Dirigente Generale  
(Ing. Gaetano Sciacca)